



SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE

ALLEGATO A

ALL'AVVISO ESPLORATIVO approvato con determinazione n. 460 del 30/11/2022

**CONVENZIONE
PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO:
CAMPO DI CALCIO SITO A RUNCO**

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Portomaggiore affida la gestione dell’impianto sportivo: Campo di calcio, di seguito chiamato “campo” a Runco, ai sensi della L.R. n. 8 del 31/05/2017 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive”.

Le caratteristiche del complesso sportivo sono descritte nell’ALLEGATO 1 facente parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

L’impianto è dotato degli arredi e attrezzature che saranno elencate in apposito verbale di consegna sottoscritto dalle parti in concomitanza della decorrenza del contratto.

ARTICOLO 2 – SCOPO DELL’AFFIDAMENTO E MODALITA’ DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

Le finalità della gestione sono improntate alle finalità della L.R. n. 8 del 31/05/2017 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive” e gli obiettivi che l’Amministrazione Comunale intende perseguire tramite la gestione convenzionata sono:

- a) consolidare e potenziare la pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative attraverso una gestione del campo da parte di una realtà sportiva del territorio, realizzando, in modo reale, la sussidiarietà orizzontale di matrice costituzionale;
- b) promuovere, presso la comunità civile, le discipline sportive cui è destinato l’impianto, soprattutto quelle rivolte ai giovani ed alla popolazione anziana al fine dell’aggregazione sociale e della prevenzione dei disagi;
- c) garantire inderogabilmente l’accesso a tutti i cittadini terzi fruitori, gruppi di individui ed associazioni sportive presenti sul territorio comunale che intendano praticare diverse discipline sportive sia a livello amatoriale che dilettantistico;
- d) garantire l’imparzialità nell’accesso all’impianto per l’attività amatoriale e attivare tutte le strategie possibili per il raggiungimento delle pratiche agonistiche e/o professionali nelle discipline considerate, consentendo all’impianto di essere sede dell’espressione di elevate prestazioni sportive e sociali, sia da parte della società civile sia da parte della comunità sportiva;
- e) garantire al soggetto gestore lo svolgimento delle attività sportive (amatoriali ed agonistiche), aggregative, ricreative e sociali che il medesimo persegue, compatibilmente con il perseguimento prioritario degli obiettivi indicati nelle precedenti lettere da a) ad d). L’utilizzo dell’impianto non potrà essere effettuato per altri scopi, salvo casi particolari formalmente autorizzati o richiesti dal Comune.

Al fine del perseguimento dello scopo dell'affidamento, l'impianto dovrà rispondere al massimo grado di utilizzo.

Non potranno, altresì, essere apportate innovazioni e modificazioni, anche minime, nello stato dell'impianto oggetto di affidamento senza preventiva specifica autorizzazione formale da parte dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 3 - FUNZIONAMENTO ED USO DELL'IMPIANTO

L'affidatario ha la facoltà piena ed esclusiva, sotto la propria responsabilità, di utilizzare l'impianto sportivo per le finalità proprie cui lo stesso è destinato, cioè per le attività ricreative e l'attività sportiva pubblica, nell'ambito delle discipline sportive compatibili con la natura dell'impianto oggetto dell'affidamento. L'affidatario dovrà attenersi scrupolosamente alla normativa vigente in materia, in considerazione della tipologia dell'impianto.

L'affidatario dovrà utilizzare l'impianto in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia e porre in essere ogni azione, compresa custodia e vigilanza, affinché l'uso da parte di terzi avvenga in modo corretto e consono alla struttura.

L'affidatario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto.

L'affidatario può provvedere a sua cura e spese, all'allestimento, conduzione e gestione di un servizio di ristoro (bar), in osservanza delle norme vigenti in materia di pubblici esercizi e di somministrazione di alimenti e bevande, senza che ciò comporti modifiche alla struttura, previa autorizzazione delle autorità competenti. Gli eventuali ricavi derivanti da tale attività sono di esclusiva pertinenza dell'affidatario.

ARTICOLO 4 – DURATA

L'affidamento avrà la durata di anni 5, decorrenti dalla data di effettivo affidamento del servizio avvenuto il _____ fino al _____.

La presente convenzione si intenderà risolta alla sua naturale scadenza, senza obbligo di preventiva disdetta, diffida o altra forma di comunicazione da parte del Comune concedente.

Per motivi di pubblica utilità l'Amministrazione comunale potrà recedere o sospendere temporaneamente la vigenza del contratto, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per l'affidatario.

ARTICOLO 5 – PIANO DI CONDUZIONE TECNICA

L'affidatario si impegna a mettere in atto un piano di conduzione tecnica al fine di garantire il normativa vigente in materia, in considerazione della tipologia dell'impianto, nonché a quanto contemplato dall'**ALLEGATO 1 "CARATTERISTICHE TECNICHE"** e al successivo art. 6

ARTICOLO 6 – ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

In base alle premesse, alle finalità enunciate al precedente art. 2, l'affidatario è tenuto all'integrale rispetto del menzionato **ALLEGATO 1 "CARATTERISTICHE TECNICHE E PRESCRIZIONI PER IL CORRETTO USO E MANUTENZIONE"**.

L'affidatario deve:

- a) garantire inderogabilmente l'accesso a tutti i cittadini e garantire l'imparzialità nel permettere l'utilizzo alle associazioni sportive o gruppi di individui;
- b) garantire l'uso pluralistico dell'impianto alle seguenti categorie di utenti che ne facciano richiesta: giovani, bambini, adolescenti, anziani, piccole società sportive, ricreative, culturali o sociali non rientranti nell'organizzazione dell'associazione affidataria, ecc.;
- c) promuovere, sia attraverso la propria attività associativa che attraverso l'accesso di terzi fruitori all'impianto:
 - azioni volte ad aggregare bambini e giovani presenti nel territorio comunale, al fine di garantire la massima diffusione delle discipline inerenti la struttura sportiva considerata;
 - la valorizzazione del ruolo dell'attività fisica praticata dalle persone anziane, come

complesso di regole che determina un buon invecchiamento;

- d) garantire la compatibilità delle attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili negli impianti con il normale uso dell'impianto sportivo;
- e) informare l'Amministrazione Comunale delle attività sportive, sociali e ricreative che si sono svolte nell'impianto con cadenza annuale entro 30 giorni dalla chiusura dell'anno di riferimento. Tali relazioni conterranno i dati relativi all'utilizzo dell'impianto sia da parte della società affidataria che da parte di terzi fruitori, al fine di consentire all'ente affidante di valutare il grado di utilizzo dell'impianto e l'efficacia gestionale; dovranno inoltre evidenziare i dati economici di entrata e di spesa relativi alla gestione dell'impianto;
- g) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative di promozione della pratica sportiva che il Comune di Portomaggiore eventualmente proporrà di attuare, in accordo fra le parti, nel corso dell'anno;
- h) consentire gratuitamente all'Amministrazione Comunale l'uso dell'impianto in caso di manifestazioni da essa organizzate, supportandone la realizzazione, per un massimo di 10 (dieci) giorni annui;
- i) redigere un calendario che disciplini l'accesso programmato alle strutture dell'impianto al fine di contemperare, insieme alle esigenze della propria associazione, anche quelle dei terzi fruitori sopraccennati;
- j) improntare la gestione al massimo risparmio energetico ed idrico, riducendo i consumi e gli sprechi, attenendosi scrupolosamente ad eventuali indicazioni da parte del Comune.

Sono, altresì, a carico dell'affidatario:

- a) gli oneri connessi alla custodia (estesa anche al di fuori degli orari di utilizzo dell'impianto), pulizia delle superfici interne e degli spazi esterni (compreso lo sfalcio area verde) ed al funzionamento dell'impianto, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra l'affidatario e i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 C.C.;
- b) la fornitura di tutti i materiali, attrezzature, mezzi e macchine necessari alla gestione e all'utilizzo dell'impianto sportivo.

In via esemplificativa e non esaustiva dovranno essere forniti:

- materiali necessari allo svolgimento della pratica sportiva, ricreativa, in relazione alle discipline praticabili nell'impianto;
- arredi e attrezzature per gli uffici i locali spogliatoio e l'infermeria;
- attrezzature per la pulizia e la manutenzione ordinaria dei locali;
- materiali necessari alle attività di assistenza medica di primo soccorso;
- materiale ed attrezzature necessari alla manutenzione e mantenimento delle aree esterne di pertinenza dell'impianto.

L'affidatario si impegna in ogni caso a fornire le sopraelencate dotazioni in numero e qualità congrui per il corretto espletamento dei servizi e delle attività oggetto del presente appalto ed in ogni caso tali da adattarsi quantitativamente e qualitativamente alle diverse tipologie di utenza servita. L'affidatario garantisce inoltre che tutta la fornitura sia conforme alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.

c) le spese di manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti, comprese quelle antincendio e tutti gli oneri di gestione volti a mantenere la struttura concessa in perfetto stato di efficienza e conservazione;

per manutenzione ordinaria dell'impianto e relative strutture ed attrezzature si intende:

in generale

- opere di riparazione delle finiture del fabbricato e necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiature interne;
- ripristino di parti di rivestimenti e pavimenti interni deteriorati;
- riparazione di parti accessorie di infissi e serramenti interni ed esterni, ivi ricompreso ferramenta e vetri;
- riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari, relative rubinetterie ed accessori;
- riparazione di perdite o rotture dell'impianto idrico sanitario;
- riparazione di perdite o rotture dell'impianto di riscaldamento con assunzione di responsabilità della gestione dell'impianto termico e nomina del terzo gestore, avendo cura di inviare al Comune annualmente il report degli interventi di verifica impianto da parte del terzo gestore;

- riparazione di perdite o rotture dell'impianto di ventilazione ivi compreso la periodica pulizia dei filtri;
- manutenzione periodica con sostituzione delle parti deteriorate di arredi e attrezzature ivi comprese delle apparecchiature elettriche;
- sostituzione di lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi di illuminazione e riparazioni impianto elettrico;
- riparazione di rivestimenti, pavimenti, controsoffittature, impermeabilizzazioni e coperture;
- verniciatura delle transenne, dei pali in ferro e di tutte le opere in ferro presenti nell'impianto;
- garantire in modo continuativo e costante un'accurata verifica e manutenzione degli impianti per assicurare la perfetta efficienza ed il miglior rendimento tecnico degli stessi, provvedendo inoltre ad individuare, quantificare e segnalare con pronta sollecitudine e congruo anticipo all'Amministrazione Comunale i problemi e gli interventi di manutenzione straordinaria da predisporre ed attuare;
- riparazione e manutenzione di materiali, attrezzature, mezzi e macchine necessari alla gestione e all'utilizzo dell'impianto sportivo.

per l'area di pertinenza:

- Sfalcio periodico erba ed idonea irrigazione
- Raccolta ed allontanamento dei rifiuti
- Controllo dell'integrità del manto erboso e di eventuali ripristini
- Controllo dell'integrità delle panchine e protezioni relative
- Controllo recinzione metallica con relativi sostegni compreso strutture parapalloni, ecc);
- Tutela igienica (pulizia) dell'area con svuotamento dei cestini e smaltimento del materiale con frequenza variabile secondo la necessità, in particolare pulizia delle zone riservate al pubblico ivi compreso il taglio e l'eliminazione di erbe infestanti;
- Sfalcio dei prati tale da mantenere il tappeto erboso in condizioni decorose; manutenzione parti fiorite ed arboree, se presenti; è compreso il carico, trasporto e scarico presso impianti di recupero, riutilizzo, biocompostaggio o alla pubblica discarica;
- manutenzione dell'impianto di illuminazione.

E' ricompresa nella manutenzione ordinaria la **verifica semestrale** dei **presidi antincendio** esistenti e i conseguenti interventi di manutenzione. L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare in qualunque momento controlli sull'effettiva realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria.

Al fine di rendere maggiormente chiara la suddivisione delle competenze, il ruolo di **Datore di Lavoro** dell'intera struttura, verrà attribuito al legale rappresentante (presidente) dell'Associazione aggiudicataria, in quanto trattandosi di affidamento a terzi della gestione complessiva, tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza contemplati dal D.Lgs. n. 81/2008 dovranno essere formalizzati dall'affidatario.

Pertanto competeranno all'affidatario tutti gli oneri derivanti dal mantenimento in essere del C.P.I. (certificato di prevenzione incendi) e della licenza di pubblico spettacolo art 68 e 80 del TULPS così come meglio specificato nell'allegato 1;

E' fatto espresso divieto all'affidatario di superare la capienza massima di 200 persone contemporaneamente, così come imposto dalla licenza di pubblico spettacolo art 68 e 80 del TULPS.

E' fatto espresso divieto all'affidatario di modificare o sostituire anche singole parti degli impianti destinati alla sicurezza, nonché le destinazioni d'uso dei locali così come vengono assegnate, in quanto le modifiche comporterebbero incongruenze su quanto progettato e autorizzato con Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.).

E' fatto espresso obbligo di conservare le attrezzature destinate alle attività sportive (palloni, reti, ecc.) negli appositi ricoveri opportunamente costruiti seguendo le normative di prevenzione incendio.

E' fatto espresso obbligo di mantenere le vie di esodo sia interne che esterne, libere da intralci e impedimenti di alcun genere.

ARTICOLO 7 - OSSERVANZA DELLE LEGGI SUL LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE E DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

L'affidatario è:

- a) tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti e future in materia di personale dipendente ed assimilato, se presente;
- b) responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti previdenziali ed assicurativi, da altri organi di vigilanza o dalla stessa stazione appaltante, e comunque s'impegna a mantenere indenne da ogni conseguenza l'ente appaltante.

L'affidatario inoltre dovrà attenersi personalmente e tramite il personale preposto ed ai soci, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal vigente Codice di comportamento allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione, adottato dal Comune di Portomaggiore e ricevuto in copia dall'affidatario medesimo all'atto della stipula del presente contratto.

A tal proposito, a norma dell'art. 1456 c.c., rubricato "Clausola risolutiva espressa", le Parti, come sopra rappresentate, convengono che la presente convenzione si intende automaticamente risolta qualora ricorrano violazioni da parte dell'affidatario degli obblighi contenuti nell'art. 3 - "Principi generali", nell'art. 4 - "Regali, compensi e altre utilità", nell'art. 8 - "Prevenzione della corruzione", nell'art. 10 - "Comportamento nei rapporti privati" e nell'art. 14 - "Contratti ed altri atti negoziali" del citato Codice di comportamento adottato dal Comune di Portomaggiore.

Inoltre l'affidatario è obbligato a rispettare la norma contenuta nell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 sul "divieto di pantouflage" che testualmente dispone quanto segue: "16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

ARTICOLO 8 -SOSTEGNO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO

A fronte degli oneri connessi alla gestione oggetto della presente convenzione, all'affidatario **è riconosciuto il diritto di riscuotere** direttamente tutte le somme derivanti dalle attività gestite, dalle tariffe, di cui al successivo articolo 9, fissate per l'utenza del complesso sportivo, dalla gestione dell'eventuale servizio bar, dalla gestione dell'eventuale servizio di vendita di articoli sportivi, da eventuali accordi di sponsorizzazione o contratti pubblicitari (inclusa la concessione di spazi pubblicitari) disposti nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 10.

ARTICOLO 9 - TARIFFE

Le tariffe per l'uso del campo applicate non potranno superare le tariffe massime fissate con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 02.05.2017, di seguito riportate:

TARIFFE A CARICO DEGLI SPETTATORI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	TARIFFA MAX
Disabili (con accompagnatore), minori di 16 anni, over 70 anni	€ 0,00
Restante utenza	€ 10,00 da differenziare eventualmente per tipologia campionato

TARIFE PER UTILIZZO IMPIANTO (ALLENAMENTI/MANIFESTAZIONI/PARTITE)	TARIFFA MAX per 4 ore di utilizzo*
Utilizzo impianto da parte di privati e società/associazioni sportive fuori territorio - SENZA ILLUMINAZIONE	€ 70,00
Utilizzo impianto da parte di privati e società/associazioni sportive fuori territorio - CON ILLUMINAZIONE	€ 150,00
Utilizzo impianto da parte di società/associazioni sportive del territorio di Portomaggiore - SENZA ILLUMINAZIONE	€ 50,00
Utilizzo impianto da parte di società/associazioni sportive del territorio di Portomaggiore - CON ILLUMINAZIONE	€ 70,00
Utilizzo impianto da parte di società/associazioni/privati con fruitori in prevalenza minori, disabili e anziani (over 65 anni) SENZA ILLUMINAZIONE	€ 20,00
Utilizzo impianto da parte di società/associazioni/privati con fruitori in prevalenza minori, disabili e anziani (over 65 anni) CON ILLUMINAZIONE	€ 60,00

** tariffa espressa per utilizzo intero campo indipendentemente dal numero di utenti. L'assegnazione di mezzo campo comporta il pagamento del 50% della tariffa solo nel caso in cui l'altra metà sia utilizzata da altro soggetto (utilizzo effettivo contestuale dell'impianto).*

Le tariffe dedotte nella presente convenzione sono immodificabili per tutta la durata del contratto.

L'affidatario dovrà affiggere le tariffe in maniera tale che siano ben visibili al pubblico all'interno dell'impianto sportivo.

ARTICOLO 10 – LIMITI PER LA CONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICITARI E PER ACCORDI DI SPONSORIZZAZIONE

L'affidatario si impegna a che eventuali accordi di sponsorizzazione o contratti pubblicitari (inclusa la concessione di spazi pubblicitari) che coinvolgono, a qualunque titolo, la struttura sportiva, i locali e l'attrezzatura pertinente gli impianti, non eccedano la durata dell'affidamento e inoltre si impegna a rispettare, sia dal punto di vista estetico che da quello architettonico ed ambientale, l'immagine della struttura sportiva per quanto concerne colori o scritte, escludendo tassativamente la pubblicizzazione di super alcoolici o articoli per fumatori, materiale pornografico o a sfondo sessuale.

I materiali di cui saranno composti gli oggetti pubblicitari dovranno corrispondere alle normative antincendio in materia e dovranno essere preventivamente concordati con il Servizio Patrimonio del Settore Tecnico.

ARTICOLO 11 - ONERI A CARICO DELL'AFFIDANTE

Sono a carico del Comune di Portomaggiore, in quanto proprietario della struttura, gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria degli immobili e degli impianti sempreché non sia dovuta ad usura anomala, incuria gestionale, carenze o intemperatività di manutenzione ordinaria o mancanza di adeguata custodia e sorveglianza durante le normali attività sportive poste in essere dall'affidatario. Compete al Comune il pagamento delle utenze (luce acqua e gas) relative all'impianto.

ARTICOLO 12 – SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI-

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Non si intendono come sub-appalto i rapporti di collaborazione posti in essere con altre società sportive interessate all'utilizzo dell'impianto.

E' vietata la cessione del contratto di cui all'articolo 1406 e seguenti del Codice Civile.

E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti dell'affidatario derivanti dall'avvenuta esecuzione dei servizi previsti in contratto senza l'espressa autorizzazione preventiva del Comune.

ARTICOLO 13 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E INTEGRITÀ DELL'IMPIANTO

L'affidatario esonera il Comune da ogni responsabilità derivante dalla gestione dell'impianto sportivo, sia di carattere finanziario che di pubblica sicurezza, per danni alle persone e alle cose (anche di terzi) che direttamente o indirettamente possano derivarne per colpa dell'affidatario in ragione del suo utilizzo. L'affidatario a tal proposito ha stipulato la polizza assicurativa n. _____ del _____ con la società _____ riguardante i propri iscritti e i terzi fruitori dell'impianto a titolo di responsabilità civile verso terzi con un massimale di € **4.000.000,00**.

L'esistenza di tale polizza non libera l'affidatario dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

ARTICOLO 14 - INADEMPIENZE NELL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DEL COMUNE CONCEDENTE

L'ente Concedente ha la facoltà di risolvere in tronco il rapporto, quando:

- richiamato preventivamente l'affidatario, per almeno tre volte mediante nota scritta, all'osservanza degli obblighi inerenti il Contratto stipulato, questi ricada nuovamente nelle irregolarità contestategli;
- nel caso in cui gli Uffici Sanitari competenti rilevino gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie.

In caso di risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, l'affidatario risponderà anche dei danni che da tale risoluzione anticipata possono derivare al Comune.

Ai sensi dell'art. 1373 del C.C., costituiscono motivo di recesso anticipato dal contratto da parte del Comune, i seguenti fatti riguardanti il gestore:

- a) mancato avvio della gestione alla data stabilita;
- b) mancata osservanza della disciplina del sub appalto;
- c) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, se presente e mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro.

In tali casi l'Amministrazione avrà diritto anche al risarcimento degli ulteriori danni.

Il verificarsi delle sopra indicate ipotesi di risoluzione del contratto o di recesso unilaterale non comportano obbligo di pagamento da parte del Comune concedente di alcuna indennità.

ARTICOLO 15 – SPESE CONTRATTUALI

Sono poste altresì a carico dell'affidatario le spese relative alla stipulazione del contratto, quelle per le copie dei documenti e dei disegni nonché tutte le spese per le tasse, imposte, comprese quelle di bollo e l'imposta di registro sul contratto e sugli eventuali atti accessori ed integrativi dello stesso.

ARTICOLO 16 – GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI A NORMA REGOLAMENTO UE 679/2016

E' fatto obbligo all'affidatario di garantire massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, applicando la disciplina prevista dal Regolamento UE 679/2016.

L'affidatario assume il ruolo di Responsabile esterno del Trattamento dei dati, così come previsto dall'art. 28 del Regolamento UE 679/2016, garantendo diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi previsti dal Regolamento e, in generale, dalla vigente normativa in materia di tutela dei dati personali ed impegnandosi a procedere al trattamento degli stessi attenendosi alla normativa, nonché a tutte le istruzioni ricevute dal Titolare del trattamento dei dati.

ARTICOLO 17 - FORO COMPETENTE.

Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto, comprese quelle inerenti la validità del contratto stesso, é competente il Foro di Ferrara.

ARTICOLO 18 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto inerisca la gestione del servizio e non sia previsto dalla presente convenzione sono espressamente richiamate tutte le norme e i regolamenti vigenti in materia e il Codice Civile.